



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI «G. D'ANNUNZIO»
CHIETI - PESCARA

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO
DI TIROCINI CURRICULARI (1)
DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

(Legge 24 giugno 1997, n. 196 e Decreto del Ministero del Lavoro
e della Previdenza sociale n. 142 del 25 Marzo 1998)

Convenzione n°(2) : 40 del 05/11/2021

Soggetto Promotore :

Università degli Studi "G. D'Annunzio" Chieti – Pescara

Scuola Di Medicina e Scienze della Salute

Corso di Laurea in SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Soggetto Ospitante : Sezione Arbitri di Pescara

1. L'accesso alle strutture del *Soggetto Ospitante* ove svolgere il tirocinio è consentito ai soli fini dell'effettuazione del tirocinio medesimo e solo previa sottoscrizione del Progetto Formativo di cui al precedente art. 2, comma 3, da parte del *Soggetto Promotore*, del *Soggetto Ospitante* e del tirocinante.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
 - svolgere le attività previste dal Progetto Formativo e di Orientamento;
 - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - mantenere, anche dopo lo svolgimento del tirocinio, la necessaria riservatezza in merito ai dati, alle informazioni e/o alle conoscenze concernenti i processi produttivi e/o i prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
 - attenersi alle indicazioni fornite dal *Soggetto Promotore* e dal *Soggetto Ospitante* attraverso i rispettivi tutor;
 - eventuali pubblicazioni e/o relazioni del tirocinante sulle ricerche e/o studi effettuati nell'ambito del tirocinio devono essere dallo stesso concordate con il *Soggetto Ospitante*.
3. Al fine di garantire la dovuta copertura assicurativa al tirocinante, la sua eventuale partecipazione ad attività da espletarsi al di fuori della sede di svolgimento del tirocinio indicata nel Progetto Formativo, deve ritenersi ammessa solo previa acquisizione, da parte del *Soggetto Ospitante*, di relativo *nulla osta* del tutor accademico designato dal *Soggetto Promotore* e, comunque, essere svolta presso strutture, sedi o siti preventivamente contemplati nel Progetto Formativo.
4. È consentita, per giustificati motivi, la sospensione del tirocinio, previo accordo e consenso dei tutor accademici del *Soggetto Promotore* e del tutor aziendale, ferma restando la data di scadenza indicata nel Progetto Formativo individuale.
5. Eventuali proroghe della durata del tirocinio indicata nel Progetto Formativo sono ammesse, previo accordo tra le parti, purché entro i limiti massimi di durata indicati dall'art. 7 del D.M. 142/98.

Art. 4

Il *Soggetto Promotore* si impegna ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL (PAT 090297236 - Gestione per conto dello Stato -) nonché, per la responsabilità civile, presso la compagnia di assicurazione CHUBB EUROPEAN GROUP posizione n. ITCASC09280 e per infortuni UNIPOLSAI posizione n. 154207087, comprendendo nella copertura assicurativa anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede del tirocinio ma previste nel Progetto Formativo.

Art. 5

Il *Soggetto Ospitante* si impegna:

- a rispettare il Progetto Formativo, di cui al precedente art. 3, comma 1;
- a seguire lo svolgimento del tirocinio con la necessaria cura per il tramite del tutor aziendale da esso designato;
- a controllare e vistare il prospetto delle presenze del/della tirocinante;
- a trasmettere all'Università, a conclusione del tirocinio, una sintetica relazione finale, redatta dal tutor aziendale da esso designato relativa all'andamento del tirocinio e agli obiettivi raggiunti;
- a rispettare il rapporto dipendenti assunti a tempo indeterminato/tirocinanti previsto dall'art. 1 del D.M. 142/98;
- a non diffondere in alcun modo i dati ricevuti e ad utilizzarli ai soli fini della presente Convenzione. Trovano applicazione le norme di cui legge 675/96 sulla tutela dei dati personali.
- **in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, a segnalare immediatamente l'evento:**
 - a) al *Soggetto Promotore* per l'attivazione della copertura assicurativa R.C. presso la propria compagnia di assicurazione;
 - b) all'INAIL entro due giorni, come previsto dalla Legge 1124/1965, facendo a tale riguardo riferimento alla PAT n. 090297236 riferita all'Ateneo quale Gestione per conto dello Stato.

Art. 6

La durata di ogni singolo tirocinio sarà concordata di volta in volta tra *Soggetto Ospitante* e *Soggetto Promotore* entro i limiti massimi previsti dall'Art. 7 del D.M. 142/98 e dovrà essere specificata nel Progetto Formativo di cui al punto 3 del precedente art. 2.

Art. 7

Fa parte integrante della presente convenzione il "Progetto formativo e di Orientamento" di cui al precedente art. 2, comma 3, che dovrà essere compilato e firmato, prima dell'avvio di ciascun tirocinio, di concerto tra il *Soggetto Ospitante* e il *Soggetto Promotore*.

Art. 8

Il *Soggetto Ospitante* garantisce al tirocinante una efficace formazione ai fini della prevenzione antinfortunistica nonché la fornitura dei mezzi di protezione eventualmente

Firma e timbro del *Soggetto Promotore*
Il Presidente della Scuola di Medicina e Scienze della Salute
Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti - Pescara

Prof. ~~Liborio~~ Stuppia

.....

Firma e timbro del legale rappresentate del *Soggetto Ospitante*



Il Presidente
Francesco Di CENSO


Dott -Sig./Dott.ssa -Sig.ra Di Censo Francesco

Si approva espressamente, ai sensi dell'art. 1341 C.C., la clausola di cui all'art.11 (Foro Competente).

Firma e timbro del *Soggetto Promotore*

Il Presidente della Scuola di Medicina e Scienze della Salute
Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti - Pescara

Prof. ~~Liborio~~ Stuppia

.....

Firma e timbro del legale rappresentate del *Soggetto Ospitante*


Il Presidente
Francesco Di CENSO


Dott -Sig./Dott.ssa -Sig.ra Di Censo Francesco

Note per la compilazione del documento

- (1) Sono da intendersi “curricolari” i tirocini disciplinati dai Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea, previsti nei piani di studio e finalizzati al rilascio di CFU.
- (2) Il numero della convenzione viene attribuito dal Soggetto Promotore all’atto del perfezionamento delle sottoscrizioni.
- (3) Il numero dei tirocini contemporaneamente attivabili va calcolato tenendo conto delle prescrizioni di cui all’Art. 1 del D.M. n° 142 del 25 marzo 1998 (si veda quanto riportato al link <http://normativatirocini@unich.it>).
- (4) La durata massima del tirocinio è normativamente fissata in 12 mesi per i tirocini curricolari, ossia quelli concernenti studenti e laureandi (art. 7 D.M. 142/92), ed in 6 mesi per i tirocini post lauream, ossia quelli concernenti i laureati da non più di 12 mesi (art. 11 D.L. n. 138/2011 convertito nella Legge n. 148/2011).
- (5) La convenzione non potrà prevedere una durata minima inferiore ad un anno.